

**REGOLAMENTO**  
**SUL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI**  
**anno 2006 / numero 01**

*(Testo consolidato al 28/01/2025 - Aggiornamento X)*

## **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
  - “Banca Centrale”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
  - “beneficiari effettivi”: persone fisiche rientranti nella definizione di cui all’articolo 43 della Legge 21 dicembre 2016, n. 144;
  - “LISF”: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
  - “PSSS”: prestazione di servizi senza stabilimento;
  - “Registro”: registro dei soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 della Legge 17 novembre 2005, n. 165;
  - “Registro delle Società”: registro di cui all’articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006, n. 47;
  - “soggetti autorizzati”: soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165, all’esercizio di una o più attività riservate.
2. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo dei termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. Ove non sia diversamente stabilito, valgono le stesse definizioni contenute nella LISF.

## **Articolo 2 - Campo di applicazione e fonti normative**

1. Il presente Regolamento disciplina il REGISTRO dei SOGGETTI AUTORIZZATI di cui all’articolo 11 della LISF e trova le sue fonti normative negli articoli 11, terzo comma e 39 della LISF.

## **Articolo 3 - Parte generale**

1. Il REGISTRO contiene gli elementi informativi relativi ai seguenti SOGGETTI AUTORIZZATI che si distinguono, anche mediante apposita sezione, in:
  - a) imprese finanziarie sammarinesi;
  - b) imprese finanziarie estere autorizzate all’esercizio di attività riservate mediante succursali o in regime di PSSS.
2. Per le imprese finanziarie sammarinesi sono indicati:
  - a) la denominazione;
  - b) la forma giuridica;
  - c) la sede legale;
  - d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
  - e) la data e il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;
  - f) il codice operatore economico e, per le banche, anche il relativo codice ABI;
  - g) la società di revisione contabile;
  - h) il capitale sociale (sottoscritto e versato);
  - i) gli esponenti aziendali;
  - j) l’elenco delle succursali nella Repubblica e, per gli sportelli bancari, anche il relativo CAB;
  - k) l’elenco delle succursali e degli uffici di rappresentanza all’estero;
  - l) gli azionisti iscritti a Libro Soci, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura pari o superiore al 2% completa di BENEFICIARI EFFETTIVI;
  - m) il sito internet aziendale (collegamento ipertestuale) su cui sono pubblicati gli ultimi tre bilanci approvati, d’impresa e consolidati, completi di ogni relazione accompagnatoria e certificazione;
  - n) l’eventuale iscrizione in altri Albi o Registri tenuti da BANCA CENTRALE;
  - o) l’indicazione se il soggetto è sottoposto a procedura di rigore nonché le date di decorrenza e termine delle predette procedure.

3. Per le imprese finanziarie estere, autorizzate all'esercizio di attività riservate mediante succursali o in regime di PSSS, sono indicati:
  - a) la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  - b) le succursali, gli eventuali intermediari o agenti indipendenti di cui si avvale per l'operatività in territorio sammarinese;
  - c) l'autorità estera competente ai fini di vigilanza.
4. Per ciascuno dei SOGGETTI AUTORIZZATI sono inoltre indicati:
  - a) la data e il numero di iscrizione al REGISTRO;
  - b) l'elenco delle attività riservate e dei rami di attività riservate per l'esercizio dei quali il SOGGETTO AUTORIZZATO ha ottenuto l'autorizzazione.
5. La pubblicazione dei BENEFICIARI EFFETTIVI di cui alla lettera l) del precedente comma 2 comporta l'indicazione a REGISTRO anche degli azionisti iscritti a Libro Soci dell'impresa finanziaria sammarinese, per partecipazioni inferiori al 2%, quando gli azionisti medesimi siano accomunati dagli stessi BENEFICIARI EFFETTIVI.

#### **Articolo 4 - Imprese Finanziarie sammarinesi**

1. L'iscrizione delle imprese finanziarie sammarinesi avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, ossia in coincidenza con l'ultima tra le due fasi di seguito specificate:
  - il ritiro della licenza, ai sensi dell'articolo 153 della LISF;
  - l'ottenimento dell'abilitazione all'inizio dell'operatività, ai sensi dell'articolo 9 della LISF, ove dovuta in relazione alle attività autorizzate.
2. Al momento del rilascio dell'abilitazione all'inizio dell'operatività o del ricevimento di copia della licenza trasmessa da parte dell'impresa finanziaria sammarinese, BANCA CENTRALE la iscrive inserendo i dati disponibili al momento dell'iscrizione.
3. Dell'avvenuta iscrizione nel REGISTRO, BANCA CENTRALE dà pronta comunicazione scritta all'impresa finanziaria sammarinese.

#### **Articolo 5 - Succursali di Imprese Finanziarie estere**

1. L'iscrizione delle succursali di imprese finanziarie estere avviene con l'osservanza delle diverse procedure di legge e di vigilanza previste, negli stessi tempi e modi indicati dal precedente articolo per le imprese finanziarie sammarinesi.

#### **Articolo 6 - Imprese Finanziarie estere operanti in regime di PSSS**

1. L'iscrizione di imprese finanziarie estere autorizzate a operare in regime di PSSS avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF.
2. Dell'avvenuta iscrizione nel REGISTRO, BANCA CENTRALE dà pronta comunicazione scritta all'impresa finanziaria estera.

#### **Articolo 7 - Variazioni al Registro**

1. I SOGGETTI AUTORIZZATI, hanno l'onere di comunicare senza ritardo a BANCA CENTRALE ogni variazione delle informazioni contenute nel REGISTRO, richiedendone al contempo, con apposita nota scritta, l'aggiornamento, a prescindere dall'assolvimento, in epoca antecedente o susseguente, di obblighi di comunicazione riguardanti, in tutto o in parte, il medesimo oggetto e discendenti da altre disposizioni di vigilanza.

2. Ogni variazione comunicata a BANCA CENTRALE e debitamente comprovata è annotata senza ritardo sul REGISTRO.
3. BANCA CENTRALE, in mancanza della comunicazione di cui al primo comma, ha facoltà di provvedere d'ufficio all'aggiornamento delle informazioni contenute nel REGISTRO nei casi in cui sia venuta comunque a conoscenza del dato nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.
4. Nel periodo in cui il SOGGETTO AUTORIZZATO è sottoposto, su provvedimento di BANCA CENTRALE, ad amministrazione straordinaria, risoluzione, sospensione dell'autorizzazione, sospensione degli organi amministrativi, sospensione dei pagamenti, l'adozione del provvedimento è indicata nel REGISTRO.
5. Le imprese finanziarie estere, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), sono tenute a comunicare senza ritardo a BANCA CENTRALE la loro sottoposizione a procedure di amministrazione straordinaria, risoluzione, liquidazione coatta, liquidazione ordinaria, sospensione dell'autorizzazione e/o degli organi amministrativi o a procedure equivalenti o comunque ogni caso di perdita o variazione della propria autorizzazione su provvedimento dell'autorità di vigilanza estera.
6. Specificatamente per le operazioni inerenti la variazione della compagine sociale delle imprese finanziarie sammarinesi, BANCA CENTRALE varierà i dati contenuti nel REGISTRO, nei seguenti momenti:
  - a) per i processi soggetti a regime autorizzativo, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'acquisizione autorizzata;
  - b) per i processi soggetti a regime comunicativo, una volta ricevuta la specifica comunicazione.

#### **Articolo 8 - Cancellazione dal Registro**

1. BANCA CENTRALE procede alla cancellazione dei SOGGETTI AUTORIZZATI dal REGISTRO nei seguenti casi:
  - a) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della LISF o analogo provvedimento estero;
  - b) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 85 della LISF in relazione all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa o analogo provvedimento estero;
  - c) decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 99 della LISF in relazione all'apertura di una procedura di liquidazione ordinaria conseguente allo scioglimento della società, deliberato dagli azionisti o dichiarato dal Commissario della Legge o analogo provvedimento estero;
  - d) modifica dell'oggetto sociale con rinuncia ad ogni attività riservata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 47 della LISF;
  - e) fusione per incorporazione o mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'articolo 52 della LISF;
  - f) riconversione in impresa non più rientrante tra i SOGGETTI AUTORIZZATI in esito al programma di risoluzione di cui alla Legge n. 102/2019 e successive modifiche.
2. Nei casi di cui al precedente comma, BANCA CENTRALE procede alla cancellazione contestualmente:
  - a) alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della LISF;
  - b) alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 89 della LISF;
  - c) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di certificazione attestante l'iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società liquidazione ordinaria ai sensi dell'articolo 99 comma 2 della LISF;
  - d) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di copia del verbale assembleare contenente la modifica statutaria di cui al precedente comma 1 lettera d), già autorizzata ai sensi dell'articolo 47 della LISF;

- e) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di certificazione attestante l'iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ dell'atto di fusione di cui all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47;
- f) alla perdita dell'autorizzazione a svolgere attività riservate ai sensi della LISF;
- g) alla ricezione dall'impresa finanziaria estera della comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 5,

dandone immediata comunicazione scritta all'impresa finanziaria cancellata.

3. Contestualmente alla cancellazione di cui al comma 1 e fino a radiazione della società, se dovuta a cause per le quali è previsto il mantenimento dei poteri di vigilanza, o per non più dei successivi 10 anni, se dovuta a cause diverse, BANCA CENTRALE provvederà a censire l'impresa finanziaria sammarinese nella separata sezione del REGISTRO denominata "Elenco Soggetti Cancellati", indicandone con riferimento alla data di cancellazione:

- a) la denominazione sociale;
- b) la sede legale;
- c) il codice operatore economico;
- d) il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;
- e) il numero di iscrizione nel REGISTRO;
- f) la data di iscrizione nel REGISTRO;
- g) le attività riservate autorizzate;
- h) la data di cancellazione dal REGISTRO;
- i) la causa di cancellazione tra quelle descritte al comma 1.

Nei casi di cancellazione per liquidazione coatta amministrativa, BANCA CENTRALE provvederà a dare indicazione, nella medesima separata sezione, della composizione aggiornata degli organi della procedura e della sua domiciliazione, con relativi recapiti.

4. La cancellazione dal REGISTRO, anche nei casi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), deve intendersi definitiva e non potrà essere revocata a seguito di successive deliberazioni assembleari di segno contrario, salvo richiesta e ottenimento ex novo delle autorizzazioni e/o abilitazioni a ciò necessarie a seguito di revoca, decadenza o rinuncia di quelle precedentemente ottenute.

#### **Articolo 9 - Consultazione del Registro dei Soggetti Autorizzati**

- 1. La consultazione del REGISTRO, tenuto in modo informatizzato, è consentita a chiunque e consiste nel diritto di ricevere, previa richiesta scritta a BANCA CENTRALE, dati e informazioni in esso contenuti.
- 2. BANCA CENTRALE pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei SOGGETTI AUTORIZZATI e un estratto del REGISTRO contenente le informazioni e i documenti più aggiornati relativi agli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma e seguenti, nonché la sezione separata contenente l'Elenco dei Soggetti Cancellati di cui all'articolo 8, terzo comma.

#### **Articolo 10 - Opponibilità ai terzi**

- 1. In caso di difformità tra le informazioni contenute nel REGISTRO e le informazioni contenute nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ, queste ultime prevalgono ai fini dell'opponibilità ai terzi.

#### **Articolo 11 - Pubblicità dell'iscrizione**

- 1. I soggetti iscritti nel REGISTRO, devono darne opportuna evidenza, negli atti e nella corrispondenza.